



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

NORMATIVA PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

Per informazioni e i link ai provvedimenti normativi visitare www.esteri.it

Per i seguenti elenchi di Paesi sono previste diverse restrizioni sugli spostamenti. In caso di transito o soggiorno in Paesi compresi in più elenchi, si applicano le restrizioni maggiori.

Le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito e Stati Uniti d'America, nonché quelle rilasciate da autorità sanitarie straniere a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini Covishield (Serum Institute of India), R-CoVI (R-Pharm) e Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), sono riconosciute come equivalenti alle certificazioni verdi nazionali e dell'UE, purché riportino le informazioni necessarie (dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato) e siano redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco (ove fossero rilasciate in un'altra lingua, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata).

A – Città del Vaticano e San Marino: nessuna limitazione.

C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele:** chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti deve compilare il [modulo digitale di localizzazione del passeggero](#) e presentare la certificazione verde Covid-19 che attesti il completamento del ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 da almeno quattordici giorni oppure l'avvenuta guarigione da Covid-19 con la cessazione dell'isolamento prescritto oppure l'effettuazione nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. In caso di mancata presentazione, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico).

D – Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), **Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Ucraina; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao:** chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti deve compilare il [modulo digitale di localizzazione del passeggero](#), presentare un'attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale (48 ore per gli ingressi dal Regno Unito), a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 5 giorni. Al termine dell'isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. I passeggeri muniti di green pass (oltre che di tampone negativo) non sono tenuti ad effettuare la quarantena.

Canada, Giappone e Stati Uniti: chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti deve compilare il [modulo digitale di localizzazione del passeggero](#), presentare un test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l'ingresso e presentare una certificazione verde Covid-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali (vaccinazione con vaccini riconosciuti dall'EMA o vaccini Covishield, R-CoVI e Covid-19 vaccine-recombinant; guarigione da Covid-19 e termine del periodo di isolamento; tampone rapido o molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti l'ingresso). In assenza di certificazione verde, si applica la disciplina generale per i Paesi dell'elenco D.

E – Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi (compresi [il Brasile, l'India, il Bangladesh e lo Sri Lanka](#) per i quali vigono regole specifiche indicate di seguito): gli spostamenti verso questi Paesi è consentito esclusivamente per esigenze di lavoro, di studio, di salute o di assoluta urgenza o per il rientro presso il domicilio, l'abitazione o propri o di persona con cui vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

L'ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti è consentito esclusivamente per esigenze di lavoro, di studio, di salute o di assoluta urgenza o ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia, agli atleti partecipanti in competizioni sportive di interesse nazionale e accompagnatori.

Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve compilare il [modulo digitale di localizzazione del passeggero](#), presentare un'attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo, sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Al termine dell'isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

INGRESSI DI MINORI

Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai **sei anni** sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

I minori (**fino a 18 anni**) che viaggiano con genitore esentato da isolamento (perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione) sono anch'essi esenti da isolamento. Se hanno un'età pari o superiore a 6 anni devono però effettuare il test e, se risultano positivi, devono sottoporsi a isolamento finché non risultino nuovamente negativi al test

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI ISOLAMENTO

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero e, ove previsti, di tampone molecolare o antigenico, le misure della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario non si applicano:

a) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

- b) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute;
- c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- e) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
- f) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- g) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- h) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
- i) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'articolo 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI TAMPONE E DI ISOLAMENTO

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione del modulo digitale di localizzazione, salvo ove diversamente indicato, le misure del tampone molecolare o antigenico precedente l'ingresso in Italia, della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A;
- d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- e) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- f) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel PLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
- g) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel PLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
- h) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. Non è necessario compilare il modulo di localizzazione del passeggero;
- i) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. Non è necessario compilare il modulo di localizzazione del passeggero.

REGOLE SPECIFICHE PER IL BRASILE

I. In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone, a condizione che non manifestino sintomi di COVID-19:

- coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
- coloro che intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile;
- coloro che facciano ingresso, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza anagrafica, per motivi di studio.
- coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della Salute per inderogabili motivi di necessità.

In questi casi, l'ingresso nel territorio nazionale ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) compilazione del [modulo digitale di localizzazione del passeggero](#);
- b) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
- c) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- d) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera c), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.

II. Previa autorizzazione del Ministero della Salute o inclusione in protocolli sanitari validati, l'ingresso in Italia è altresì consentito alle seguenti categorie di persone, alle quali non si applica l'obbligo di isolamento fiduciario e di tampone al termine dello stesso:

- a) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, Salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- b) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
- c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.

III. L'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all'obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID-19), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

REGOLE SPECIFICHE PER L'INDIA, IL BANGLADESH E LO SRI LANKA

I. In caso di soggiorni o transiti in India o in Bangladesh o nello Sri Lanka nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, esclusivamente:

- ai soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio;
- ai soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore al 28 agosto 2021;
- ai soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione del Ministero della Salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati;

L'ingresso è consentito secondo la seguente disciplina:

- a) compilazione del [modulo digitale di localizzazione del passeggero](#);
- b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
- c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine; in caso di test molecolare, il soggetto è tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso;
- d) isolamento di 10 giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form;
- e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di isolamento.

Le stesse misure di prevenzione sanitaria all'ingresso si applicano anche a coloro che siano espressamente autorizzati dal Ministero della Salute per inderogabili motivi di necessità.

II. L'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, è consentito l'ingresso in Italia secondo la seguente disciplina:

- a) compilazione del [modulo digitale di localizzazione del passeggero](#);
- b) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
- c) isolamento, dal momento dell'ingresso in Italia e fino al rientro in sede, presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form.